

Regolamento esecutivo del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC

(situazione 07.11.17)

Contenuto

Sezione 1: Basi, organo responsabile	2
Art. 1 Basi giuridiche	2
Art. 2 Decreti	2
Art. 3 Organo responsabile	2
Sezione 2: Scopo	2
Art. 4 Promuovere la formazione professionale dei maestri conducenti	2
Art. 5 Finanziamento collettivo	2
Sezione 3: Prestazioni	2
Art. 6 Prestazioni	2
Art. 7 Richieste di prestazioni	3
Sezione 4: Contributi	3
Art. 8 Riscossione dei contributi	3
Art. 9 Ammontare dei contributi obbligatori	3
Art. 10 Richiami	3
Sezione 5: Organi	3
Art. 11 Commissione del Fondo	3
Art. 12 Segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti	4
Sezione 6: Patrimonio del Fondo, riserve	4
Art. 13 Patrimonio del Fondo	4
Art. 14 Riserve	4
Sezione 7: Ricorsi	4
Art. 15 Legittimazione	4
Art. 16 Scadenza, competenza	5

Visto l'articolo 14 lettera c del regolamento del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC del 23.01.2014, la Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC emana il seguente regolamento esecutivo:

Sezione 1: Basi, organo responsabile

Art. 1 Basi giuridiche

- Art. 60 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale
- Art. 68 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 2003 (modifica del 3 dicembre 2010)
- Regolamento sul Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC (di seguito denominato regolamento del Fondo) del 23.1.2014

Art. 2 Decreti

- Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale del 2 giugno 2016

Art. 3 Organo responsabile

L'organo responsabile del Fondo è l'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti (ASMC).

Sezione 2: Scopo

Art. 4 Promuovere la formazione professionale dei maestri conducenti

I mezzi del Fondo saranno destinati al promovimento della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua delle maestre e dei maestri conducenti.

Art. 5 Finanziamento collettivo

¹ Tutte le maestre e tutti i maestri conducenti, i quali sono attivi ai sensi dell'articolo 9, cpv. 2 del regolamento del Fondo, parteciperanno al finanziamento del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC.

Sezione 3: Prestazioni

Art. 6 Prestazioni

¹ Le prestazioni sono fornite nell'ambito dei mezzi a disposizione, in conformità al vigente elenco delle prestazioni e in base al budget approvato.

² Dove esistono finanziamenti pubblici o da parte di altri fondi, le prestazioni del Fondo per la formazione professionale saranno concesse solo a titolo sussidiario.

Art. 7 Richieste di prestazioni

Le richieste di prestazioni vanno inoltrate alla commissione del Fondo presso la segreteria con la documentazione necessaria.

Sezione 4: Contributi

Art. 8 Riscossione dei contributi

I contributi sono fatturati mediante la segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC a tutte le maestre e a tutti i maestri conducenti in possesso di una licenza valida di maestro conducente (attestato professionale) della categoria B. Il contributo è calcolato in base al sistema di amministrazione, registrazione e informazione (SARI) dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) per il 30 giugno¹ dell'anno corrente.

Art. 9 Ammontare dei contributi obbligatori

Il contributo si basa sull'art.10 del regolamento del Fondo.

Art. 10 Richiami

In caso di mancato pagamenti, le maestre e i maestri conducenti vengono richiamati una volta. Successivamente, la riscossione a pagamento avviene in base al codice delle obbligazioni (CO).

Sezione 5: Organi

Art. 11 Commissione del Fondo

¹ *Composizione*

La commissione del Fondo è composta di un massimo di 7 membri.

² *Elezione*

I membri della commissione del Fondo sono eletti dalla Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC per quattro anni. La rielezione è possibile.

³ *Organizzazione*

La commissione del Fondo è atta a deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto della/del presidente è decisivo.

⁴ *Funzioni, competenze*

a) La commissione del Fondo gestisce il Fondo dal punto di vista operativo e adempie le funzioni di cui all'art. 15 del regolamento del Fondo.

b) Essa approva il consuntivo e il rapporto di revisione all'attenzione della Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC.

c) Essa approva il preventivo.

¹Versione del 20.10.17 in vigore dal 07.11.17

- d) Essa presenta periodicamente l'elenco delle prestazioni aggiornato alla Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC, per l'approvazione.
- e) Essa decide sull'approvazione di richieste di contributo pervenute.
- f) Essa stabilisce la quota delle prestazioni singole (ai sensi dell'elenco delle prestazioni).
- g) Essa può consultare specialisti esterni.
- h) Essa vigila sulla segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti

Art. 12 Segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti

¹ Elezione

La segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti è eletta dalla Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC.

² Funzioni, competenze

La segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti esegue il regolamento del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti nell'ambito delle sue competenze, assumendo i compiti seguenti:

- a) È responsabile della riscossione dei contributi di cui all'articolo 10 del regolamento del Fondo, del versamento dei contributi per prestazioni di cui all'articolo 8 del regolamento del Fondo, dell'amministrazione e della contabilità.
- b) Elabora da un punto di vista amministrativo le richieste di prestazioni all'attenzione della commissione del Fondo
- c) Presenta il consuntivo e il rapporto di revisione approvati dalla Direzione dell'ASMC, in base alle direttive della SEFRI "Contabilità e revisione dei fondi per la formazione professionale ai sensi dell'art. 60 LFPr", alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Sezione 6: Patrimonio del Fondo, riserve

Art. 13 Patrimonio del Fondo

- ¹ Il Fondo è finanziato da: contributi dei maestri e delle maestre conducenti, interessi di mora, spese d'intimazione, rendimenti sul capitale, ecc.
- ² Il rendimento del Fondo è destinato al finanziamento delle prestazioni in conformità all'art. 8 del regolamento del Fondo.
- ³ Il patrimonio del Fondo dovrà essere amministrato dalla segreteria in modo accurato.

Art. 14 Riserve

¹ Dai redditi dovranno essere costituite riserve, in conformità a quanto deliberato dalla Direzione dell'ASMC.

Sezione 7: Ricorsi

Art. 15 Legittimazione

Ha diritto di presentare ricorso chi ha inoltrato una richiesta di prestazioni ai sensi dell'art. 7 del regolamento presente.

Art. 16 Scadenza, competenza

¹ I ricorsi vanno presentati per iscritto, al più tardi entro 30 giorni dalla conoscenza dei fatti contestati, con i giustificativi necessari e una richiesta alla segreteria del Fondo per la formazione professionale Maestri conducenti.

² Per ricorsi contro le decisioni della segreteria è competente la commissione del Fondo.

³ Per ricorsi contro le decisioni della commissione del Fondo l'istanza competente è la Direzione dell'ASMC. Essa decide in modo conclusivo.

Questo regolamento esecutivo è stato approvato dalla Direzione dell'Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC il 10.01.2017.

Esso entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2017.

L'adattamento del 20.10.17 entra in vigore con l'approvazione del comitato ASMC a partire dal 07.11.17.

Berna, il 07.11.17

Associazione Svizzera dei Maestri Conducenti ASMC



Dr. Urs Fasel
Presidente



Daniel Menzi
Direttore